



Scuola di Economia e Management

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 329 prot. n. 25730 del 6 aprile 2012;
VISTO il Regolamento di Ateneo delle Scuole, emanato con Decreto Rettorale n. 952 prot. n. 1122263 del 16 ottobre 2012;
VISTO il Regolamento delle elezioni studentesche, emanato con Decreto Rettorale n. 1345 prot. n. 103394 del 23 dicembre 2014 ed in particolare l'art. 8 e gli artt. 9 e 17 che prevedono l'elezione congiunta dei rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Corsi di Studio e nei Consigli dei Dipartimenti, cui afferiscono i corsi stessi;
VISTO il Decreto del Rettore n. 550 prot. n. 78646 del 11 maggio 2018, così come integrato dal Decreto n.555 prot. n. 80524 del 15 maggio 2018 con il quale sono indette per i giorni 27 e 28 giugno 2018 le elezioni suppletive per i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Studio e nei Consigli di Dipartimento di cui all'allegato A del sopracitato decreto ed in particolare quanto stabilito circa il numero e la composizione della rappresentanza studentesca nei Consigli di Dipartimento;
VISTI i dati relativi agli studenti iscritti ai vari Corsi di Studio della Scuola;

DECRETA

Art. 1

Sono indette per i **giorni 27 e 28 giugno 2018** le elezioni di:

n. 3 studenti nel Consiglio di Corso di Laurea in Design of sustainable tourism systems-Progettazione dei sistemi turistici (B205)

Art. 3

Alla elezione dei rappresentanti degli studenti:

- 1) nel CCL (B205) Design of sustainable tourism systems – Progettazione dei sistemi turistici, partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:
(B205) Design of sustainable tourism systems – Progettazione dei sistemi turistici



(0640) Economia e gestione avanzata dei servizi turistici
(B083) Progettazione dei sistemi turistici

Art. 3

Hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti gli studenti regolarmente iscritti per l'anno accademico 2017-2018.

Ciascuna elezione ha luogo con il sistema proporzionale di liste concorrenti; quando il numero degli elettori non è superiore a 100 si adotta invece il sistema nominale maggioritario: tutti gli elettori sono anche eleggibili, e risultano eletti coloro che riportano nella votazione maggiori preferenze; il sistema nominale maggioritario si adotta anche per i Consigli di Corso di Studio per i quali non venga presentata o ammessa alcuna lista.

Art. 4

Per la formazione delle liste dei candidati per ciascun Consiglio di Corso di Studio, in base a quanto prevede l'art. 17 comma 4 del Regolamento Elettorale, il numero massimo dei candidati è costituito dalla somma dei rappresentanti da eleggere nel Consiglio di Corso di Studio e dei rappresentanti destinati a rappresentare il corso medesimo nei Consigli di Dipartimento. Le liste non possono contenere, a pena di inammissibilità, meno di un quarto del numero massimo di candidati di cui al periodo precedente con arrotondamento per eccesso.

Art. 5

1. I delegati di lista di cui all'art. 6 commi 2 lett. d) e 5 del Regolamento per le elezioni studentesche provvedono alla presentazione delle liste dei candidati e delle relative dichiarazioni irrevocabili di accettazione della candidatura. Occorre che ogni lista presentata rechi l'indicazione di due delegati. I delegati sono gli stessi per tutte le liste recanti la medesima denominazione.
2. I candidati inseriti nelle liste suddette devono risultare regolarmente iscritti alla data di scadenza della presentazione delle liste di cui al precedente comma.
Le liste devono essere presentate all'Unità di Processo Affari Generali, Via G. Capponi n. 7 Firenze, a partire dalla data di pubblicazione dei Decreti di indizione dei Presidenti delle Scuole e fino alle ore 13,00 di mercoledì 30 maggio 2018, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 14,00.
3. L'Ufficio Elettorale controlla la regolarità formale delle liste presentate, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per le elezioni studentesche, entro le ore 13,00 di venerdì 1 giugno 2018, riservandosi di sottoporre al giudizio della Commissione



Elettorale Centrale, costituita ai sensi dell' art. 3 Regolamento per le elezioni studentesche, quelle liste che presentano eventuali irregolarità ai sensi del predetto art. 6 del Regolamento.

4. Ciascuna lista, **pena l'esclusione dall'elezione**, deve essere sottoscritta almeno dal numero minimo di elettori previsto dall'art. 6 comma 2 lett. e) del Regolamento per le elezioni studentesche.

5. Le sottoscrizioni avvengono da parte degli interessati con apposizione di firma di sostegno alle liste, che possono essere apposte e presentate fino alle ore 15,00 di lunedì 11 giugno. Ciascuna firma di sostegno, almeno fino al raggiungimento del numero minimo di sottoscrizioni previsto dal Regolamento per ogni Corso, deve essere validata dal delegato di lista, **pena l'esclusione della lista dall'elezione**. I delegati possono continuare a validare le firme di sostegno fino alle ore 15,00 di martedì 12 giugno 2018.

6. Entro il 15 giugno 2018 l'Ufficio Elettorale provvede ad effettuare verifiche a campione circa l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alle liste; l'Ufficio Elettorale, sentiti i delegati di lista, provvede ad eliminare dalla competizione elettorale quelle liste che, in seguito ai controlli effettuati, risultassero avere un numero di sottoscrizioni autentiche inferiori al numero minimo previsto dall'art. 6 del Regolamento per le elezioni studentesche.

7. Alle liste ammesse per ogni singolo Corso viene automaticamente assegnato un numero d'ordine stabilito mediante sorteggio effettuato dall'Ufficio Elettorale; l'elenco delle liste ammesse e l'esito dei sorteggi sono pubblicati a cura dell'Ufficio elettorale sul sito web d'Ateneo, nonché trasmessi ai Dipartimenti e alle Scuole per la pubblicazione sui loro siti.

Il numero dei sottoscrittori di ciascuna lista deve essere almeno di:

10 elettori per il CCL (B205) Design on sustainable touris systems-Progettazione dei sistemi turistici.

Art.7

Per la votazione si esprime un solo voto di lista ed una sola preferenza per un candidato appartenente alla medesima lista prescelta.

Per la votazione senza liste si adotta il sistema nominale maggioritario: gli iscritti al Consiglio di Corso di Studio sono tutti eleggibili e si può esprimere una sola preferenza; per i Consigli di Corso di Studio fino a cento studenti iscritti, gli studenti che abbiano dichiarato la loro disponibilità ad essere eletti compaiono sulla lista, in ordine alfabetico, prima degli altri.

Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto; le operazioni di voto avverranno con il sistema di votazione mediante schede cartacee, in seguito alla presentazione presso



il Seggio elettorale assegnato, esibendo uno dei seguenti documenti: libretto-tessera universitario, unifi-card, Carta d'Identità, Patente, Passaporto, o altro documento di riconoscimento.

I seggi restano aperti per la votazione:

- ♣ **mercoledì 27 giugno 2018 dalle ore 9.00 alle ore 19.00;**
- ♣ **giovedì 28 giugno 2018 dalle ore 9.00 alle ore 18.00.**

Art.8

. L'indicazione dei Seggi assegnati per la votazione e le sedi dei Seggi sono pubblicate sul sito web dell'Ateneo, nella pagina dedicata alle elezioni studentesche contenente tutte le informazioni utili relative alla procedura elettorale.

Art. 9

Ciascuna elezione è valida se vi prende parte almeno il 10% degli elettori; qualora non venga raggiunto detto quorum la votazione è altresì valida, ma il numero dei rappresentanti previsti si riduce proporzionalmente, ferma restando la necessità della proclamazione di un eletto quando i rappresentanti da eleggere sono sino a cinque, e di due eletti negli altri casi.

Art. 10

Per l'assegnazione dei posti e l'individuazione degli eletti si adotta il metodo proporzionale "d'Hondt", come previsto dal Regolamento per le elezioni degli studenti.

Nel caso di elezione con votazione nominativa, senza liste, risultano eletti gli studenti che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti prevale la minore età.

Art. 11

Alla nomina degli studenti eletti provvede il Presidente della Scuola; gli eletti durano in carica per la parte residua del biennio 2017-2019 e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.

Art. 12



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Per quanto non previsto con il presente Decreto, si fa espressamente rinvio al Regolamento per le elezioni studentesche e ai Decreti Rettorali n. 550 prot. n. 78646 del 11 maggio 2018 e n. 555 prot. n. 80524 del 15 maggio 2018.

Firenze, 17.05.2018

F.to IL PRESIDENTE
